

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCOBALENO A.P.S.

Iscriz. n. PS/PD0398 Registro Regionale di Promozione Sociale - Regione del Veneto
Affiliata CSEN- Centro Sportivo educativo Nazionale – sett. cultura COD. AFF. 38788

Via Roma n. 5

35011 CAMPODARSEGO – Pd

c.f.92094890289 p.i. 04097850285

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELL'“ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCOBALENO A.P.S.”**

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 19,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Campodarsego – Pd si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione di cui all'intestazione.

I presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra RODELLA PIERINA Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Rodella Carmela quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente dichiara, sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente, l'assemblea è validamente costituita, regolarmente convocata, accertata la presenza di almeno i 2/3 dei soci in regola con il versamento della quota associativa, ed atta a deliberare sulle modifiche statutarie.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea sig.ra Rodella Pierina la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità con voto favorevole di n. 35 associati in presenza, zero associati contrari, zero

associati astenuti, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere la registrazione dei documenti in regime di esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea inoltre delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore. Delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed ad ottemperare gli obblighi previsti di comunicazione alla Regione Veneto.

Alle ore 20,45, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa stesura e lettura del presente verbale.

Campodarsego li 27.02.2020

Il Presidente

Rodolfo Sierco

Il Segretario

Rosella Carmelo

13 OTT. 2020

Registrato a Cittadella il

N. 1363 Serie 3

2° originale - TUTTO

FUNZIONARIO *
Mario Sestini

(*) Firmato e delegato dal Direttore Provinciale, Rodolfo Sierco

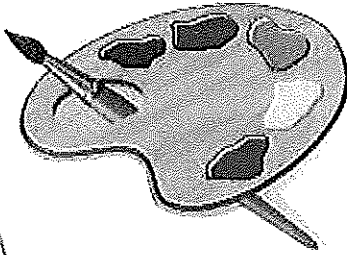
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCOBALENO A.P.S.

Iscriz. n. PS/PD0398 Registro Regionale di Promozione Sociale - Regione del Veneto
Affiliata CSEN- Centro Sportivo educativo Nazionale – sett. cultura COD. AFF. 38788

Via Roma n. 5

35011 CAMPODARSEGO – Pd

c.f.92094890289 p.i. 04097850285



STATUTO (adeguamento) AI SENSI DEL D.Lgs. 117/2017

ART.1 INVARIANZA DELLA DENOMINAZIONE – STATUTO

L'Associazione Culturale Arcobaleno A.P. S. , associazione non riconosciuta , già costituita e registrata a Padova Atti privati n. 11109 in data 23.05.1995, successivamente modificata con registrazione n. 10636 del 30.06.1995 Padova atti privati e n. 1029 serie 3 del 14.04.2013 c/o Agenzia delle Entrate di Cittadella – Pd c.f. 92094890289 adotta nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017, la normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Associazione risulta già iscritta al Registro Regionale A.P.S al n. PS/PD 0398 anno 2013 con iscrizione successivamente rinnovata per il triennio con scad. 31.05.2022.

L'Associazione ha sede legale in via Roma .n.5 - 35011 - Comune di Campodarsego – Pd ,

- non ha scopo di lucro;
- è apartitica e aconfessionale;
- la sua durata è a tempo illimitato.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità ed attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 di cui alle lettere f)-i) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Promuovere, sostenere e diffondere la conoscenza di tutte le forme artistiche del territorio.
- Organizzare mostre, sia collettive che personali, in interno o all'aperto, per favorire la conoscenza del mondo artistico contemporaneo e promuovere gli artisti locali.
- Operare affinché si possa realizzare e fornire, anche in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e Private, una adeguata preparazione a quanti desiderano avvicinarsi all'arte.
- Adoperarsi per fornire luoghi di aggregazione, visibilità, e idonei alla realizzazione della produzione artistica e alla ricerca di nuove forme espressive, nel rispetto dei luoghi con particolare attenzione alla tutela, alla valorizzazione delle peculiarità del territorio e della preservazione dell'ambiente.
- Proporre interventi e progetti mirati a rivalutare l'arte, a favorirne alcune sue tipiche espressioni di cui un esempio non esaustivo sono la Land Art, Minimal Art, Performance Art; diffondere l'idea di una sinergia più consapevole e matura tra l'uomo e la natura.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare eventi multidisciplinari convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per gli associati riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra associati, a norma dell' Art. 6. Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale nel rispetto ed in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs 117/17. Partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Ai fini di perseguire lo scopo associativo l'associazione potrà avvalersi anche della collaborazione di consulenti e liberi professionisti.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 – (Ammissione)

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero minimo entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione che continueremo a chiamare per facilità di comprensione "Consiglio Direttivo" a domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è prevista il rimborso della quota associativa. La quota non è trasmissibile né rivalutabile. Non è ammessa la temporaneità nel rapporto associativo.



ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati della Associazione hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- *denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati purché in regola con il versamento della quota associativa . Si considerano in regola con il versamento gli associati che pagano/hanno pagato la quota associativa entro l'anno solare di competenza.

Hanno il dovere di :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione (art. 17 c. 5).

All'associato possono essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e le condizioni stabilite dalla associazione. Sono vietati i rimborsi spesa forfettari.

ART. 9 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver sentito l'interessato, con ratifica da parte della Assemblea degli associati.

L'associato può ricorrere alla autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

La decadenza automatica della qualifica di associato interviene a seguito del mancato pagamento della quota associativa nei termini di due anni successivi alla ammissione con esclusione delle cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'associato.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (*)
- Presidente
- Organo di controllo

- Organo di revisione

Ovunque e comunque citato l'Organo di Amministrazione ed il Consiglio Direttivo per comodità di espressione si riferiscono al medesimo ed equivalente organo sociale.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti a Libro Soci/Associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione oltre ad essere comunicata pubblicamente mediante avviso affisso nella sede dell'associazione può avvenire e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, nonché con qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto più diffuso.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio sulla esclusione degli associati.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea per motivi discrezionali lo ritenga opportuno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'assemblea scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci a maggioranza inderogabile. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART.15 – (Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo)

E' l'organo che governa l'associazione. E' composto da numero dispari di membri con un massimo di cinque ed un minimo mai inferiore a tre componenti eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza vincolo di mandato.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono tutti presenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. L'organo :

- Amministra l'associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione,
- Redige il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, se previsto, ed attua tutti gli adempimenti previsti per legge.
- Predispone tutti gli elementi utili alla assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- E' responsabile degli adempimenti connessi alla iscrizione al RUNTS nonché disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- Disciplina l'ammissione, l'esclusione e la decadenza degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente è eletto dalla assemblea degli associati a maggioranza dei presenti, senza vincolo di mandato. Egli ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati ed il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Puo' esercitare al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs, 117/2017 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali :

- a) libro degli associati e/o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del consiglio.
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri organi della associazione ove previsti per legge.
- d) registro dei volontari tenuto a cura del consiglio direttivo

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede della associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, nonché i proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino alla operatività del Runts. Finchè non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste nel Codice del terzo settore, l'associazione puo' beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 21 - (I beni della associazione)

I beni della associazione sono i beni immobili, i beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e beni mobili registrati possono essere acquistati dalla associazione e ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della associazione puo' essere consultato dagli associati.



ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo rappresentante legale.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede della associazione.

ART. 26 - (Personale)

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell' associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la associazioni, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

ART. 29 (Assicurazione della associazione)

L'associazione di promozione puo' assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento/estinzione dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria degli associati con le modalità di cui all'art. 14. In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 32 - (Norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro Unico nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Campodarsego li 27.02.2020

Il Segretario

Rosella Crivello

Il Presidente

Rosella Crivello

